

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Al via le compensazioni del credito d'imposta investimenti in beni strumentali***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione dell'attesa [risoluzione AdE 3/E/2021](#) di ieri 13.01.2021 sono stati **istituiti i codici tributo atti a consentire la fruizione in compensazione** dei seguenti crediti d'imposta:

- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

I crediti sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

**Non si applicano i limiti annuali di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) e **non si applica la preclusione all'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro** di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

#### **Disciplina ex L. 160/2019**

La **previgente disciplina del credito d'imposta beni strumentali** introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#), ai seguenti investimenti:

- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- effettuati entro il 30.06.2021 se validamente "prenotati" entro il 31.12.2020.

**Le regole di fruizione** prevedono un utilizzo in compensazione ripartito in ***n* quote annuali di pari importo a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo alla data di entrata in funzione o interconnessione del bene.**

Più dettagliatamente, ai sensi dell'[\*\*articolo 1, comma 191, L. 160/2019\*\*](#):

- **per investimenti in beni materiali ordinari**, ex [\*\*articolo 1, comma 188, L. 160/2019\*\*](#), la compensazione avverrà in **5 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione**;
- **per investimenti in beni materiali 4.0** dell'[\*\*allegato A\*\*](#) annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019, la compensazione avverrà in **5 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata dall'anno successivo a quello di entrata in funzione** nella misura ridotta prevista per i beni ordinari;
- **per investimenti in beni immateriali 4.0** dell'[\*\*Allegato B\*\*](#) annesso alla L. 232/2016, ex [\*\*articolo 1, comma 190, L. 160/2019\*\*](#), la compensazione avverrà in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione**.

Con l'istituzione dei codici tributo è dunque **ora possibile compensare la prima quota annuale di credito d'imposta per investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 e ricadenti nella disciplina previgente della L. 160/2019.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i **codici tributo istituiti per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020**, con la precisazione che il campo del modello F24 "**anno di riferimento**" deve essere valorizzato con l'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato "AAAA":

**Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019**

| <b>Tipologia di bene</b>                                                                                             | <b>Codice tributo</b> | <b>Anno di riferimento</b>         | <b>Quote annuali di compensazione</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Beni materiali ordinari<br>( <a href="#"><b>articolo 1, comma 188, L. 160/2019</b></a> )                             | <b>6932</b>           | <b>Anno di entrata in funzione</b> | <b>5</b>                              |
| Beni materiali 4.0<br>( <a href="#"><b>Allegato A alla Legge 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019</b></a> ) | <b>6933</b>           | <b>Anno di interconnessione</b>    | <b>5</b>                              |
| Beni immateriali 4.0<br>( <a href="#"><b>Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019</b></a> )  | <b>6934</b>           | <b>Anno di interconnessione</b>    | <b>3</b>                              |

## Disciplina ex L. 178/2020

**La disciplina innovata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è caratterizzata da modalità di fruizione accelerate e anticipate dell'agevolazione**, che trovano applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#), ai seguenti investimenti:

- **effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;**
- **effettuati entro il 30.06.2023 in caso di valida "prenotazione" entro il 31.12.2022.**

Le nuove regole di fruizione prevedono, al **comma 1059**, un utilizzo in compensazione ripartito **in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione del bene.**

**È ammessa la fruizione in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**, limitatamente ai seguenti investimenti:

- **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile [ex articolo 18 L. 81/2017](#);
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Più dettagliatamente:

- **per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari**, [ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#), la compensazione avverrà in **3 quote annuali costanti** (eventualmente in unica soluzione nelle fattispecie sopra esposte) **a decorrere dall'anno di entrata in funzione**;
- **per investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A** annesso alla L. 232/2016, [ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020](#), la compensazione avverrà in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione** nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- **per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'Allegato B** annesso alla L. 232/2016, [ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#), compensazione in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di interconnessione.**

Con l'istituzione dei codici tributo è dunque **ora possibile compensare la prima quota annuale del credito d'imposta per gli investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi a fine 2020 o a inizio 2021 ricadenti nella nuova disciplina.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i **codici tributo istituiti per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021**, con la precisazione che il campo del modello F24 "**anno di riferimento**" deve essere valorizzato con l'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato "AAAA":

**Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge 178/2020**

| Tipologia di bene                                                                                                                         | Codice tributo | Anno di riferimento                | Quote annuali di compensazione  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Beni materiali ordinari<br>( <a href="#">articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020</a> )                                                 | <b>6935</b>    | <b>Anno di entrata in funzione</b> | <b>3</b><br><b>Ridotte a 1*</b> |
| <i>*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021</i> |                |                                    |                                 |
| Beni materiali 4.0<br>( <a href="#">Allegato A alla L. 232/2016</a> e <a href="#">articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020</a> )        | <b>6936</b>    | <b>Anno di interconnessione</b>    | <b>3</b>                        |
| Beni immateriali 4.0<br>( <a href="#">Allegato B alla Legge 232/2016</a> e <a href="#">articolo 1, comma 1058, L. 178/2020</a> )          | <b>6937</b>    | <b>Anno di interconnessione</b>    | <b>3</b>                        |